



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

ANNO 2023
N. 36 del Reg. Delibere

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022 AI SENSI ART. 3 COMMA 4 DEL D.L.VO 118/2011 E S.M.I.. CONSEQUENTE MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2022 CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E VARIAZIONE DI CASSA 2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

L'anno 2023, il giorno 27 del mese di Marzo alle ore 18:48 nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
URBAN Alberto	Sindaco	Presente
SIMONUTTI Michele	Vice Sindaco	Presente
MORSUT Anna	Assessore	Presente
GREGORAT Gabriele	Assessore	Presente
PINAT Luciano	Assessore	Presente

Assiste il Segretario Comunale dott.ssa Maria Concetta MONETTI.

Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. URBAN Alberto nella sua qualità Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022 AI SENSI ART. 3 COMMA 4 DEL D.L.VO 118/2011 E S.M.I.. CONSEGUENTE MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2022 CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E VARIAZIONE DI CASSA 2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che l'art. 228, comma 3, del Testo Unico degli Enti locali approvato con D.Lgs. 267/2000 dispone che prima dell'inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provveda all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

RICHIAMATI:

- l'art.3, comma 4, del citato decreto legislativo 118/2011, in forza del quale:

“(...) Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell'esercizio, ma non pagate.

Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente reimputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese.

Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente.

Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate(...);

- l'articolo 175, comma 5-bis, lett. e) del D.Lgs. n. 267/2000, il quale demanda alla Giunta comunale le variazioni riguardanti il fondo pluriennale vincolato di cui all'articolo 3, comma 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, effettuata entro i termini di approvazione del rendiconto;

RICHIAMATO altresì il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (allegato 4/2 al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.) ed in particolare:

- il punto 8.10 che testualmente recita: *“Considerato che il riaccertamento dei residui costituisce un'attività di natura gestionale, è possibile procedere al riaccertamento straordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 7, del presente decreto, e al riaccertamento ordinario dei residui di cui all'articolo 3, comma 4 del presente decreto, anche nel corso dell'esercizio provvisorio, entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto.*

In tal caso, la variazione di bilancio necessaria alla reimputazione degli impegni e degli accertamenti all'esercizio in cui le obbligazioni sono esigibili, è effettuata, con delibera di Giunta, dopo avere acquisito il parere dell'organo di revisione a valere dell'ultimo bilancio di previsione approvato. Alla delibera di Giunta è allegato il prospetto previsto dall'articolo 10, comma 4, da trasmettere al tesoriere.

A seguito del riaccertamento ordinario e/o straordinario dei residui di cui all'articolo 3, commi 4 e 7, del presente decreto, l'ente trasmette al tesoriere l'atto di approvazione del riaccertamento dei residui.”

- il punto 9.1, denominato “La gestione dei residui”, che disciplina tale operazione di riaccertamento stabilendo che gli enti locali effettuano annualmente, e in ogni caso prima della predisposizione del rendiconto con effetti sul medesimo, una ricognizione dei residui attivi e passivi diretta a verificare:
 - la fondatezza giuridica dei crediti accertati e dell'esigibilità del credito;
 - l'affidabilità della scadenza dell'obbligazione prevista in occasione dell'accertamento o dell'impegno;
 - il permanere delle posizioni debitorie effettive degli impegni assunti;
 - la corretta classificazione ed imputazione dei crediti e dei debiti in bilancio;

EVIDENZIATO che non si è provveduto ad effettuare alcun riaccertamento parziale dei residui;

PRECISATO che la presente ricognizione annuale dei residui attivi e passivi consente di individuare formalmente:

- a) i crediti di dubbia e difficile esazione;
- b) i crediti riconosciuti assolutamente inesigibili;
- c) i crediti riconosciuti insussistenti, per l'avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito;
- d) i debiti insussistenti o prescritti;
- e) i crediti e i debiti non imputati correttamente in bilancio a seguito di errori materiali o di revisione della classificazione del bilancio, per i quali è necessario procedere ad una loro riclassificazione;
- f) i crediti ed i debiti imputati all'esercizio di riferimento che non risultano di competenza finanziaria di tale esercizio, per i quali è necessario procedere alla reimputazione contabile all'esercizio in cui il credito o il debito è esigibile;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione di Giunta Comunale in vista della approvazione del rendiconto di gestione 2022, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi, attraverso il quale si procede:
 - a) alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazione giuridicamente perfezionate;
 - b) alla re-imputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il conto;
 - c) alla riclassificazione dei residui non correttamente imputati a bilancio;
 - d) alla verifica della esigibilità dei crediti;
- la re-imputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto implica l'approvazione di una variazione funzionale a:
 - a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo e conseguente adeguamento degli stanziamenti di cassa;
 - b) una variazione, in termini di competenza e di cassa, del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
 - c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della “copertura”, che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata. La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;
- si provvede alla re-imputazione anche accertamenti di entrata;

PRESO ATTO che:

- in data 27.01.2023 la Giunta Comunale ha adottato la deliberazione n. 6 avente ad oggetto “PNRR - MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA; COMPONENTE C4: TUTELA DEL TERRITORIO E DELLA RISORSA IDRICA; INVESTIMENTO 2.2: INTERVENTI PER LA

RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI – PRESA D'ATTO TRASFERIMENTO CONTRIBUTI- L. 160/2019 ART. 1 COMMI 29-37 DCDM 14.01.2020”;

- con determinazione n. 356 del 29.12.2022 assunta dall'ufficio tecnico veniva autorizzato il Responsabile del Servizio Finanziario ad effettuare le opportune variazioni di bilancio 2022/2024 ai fini dell'attivazione del fondo Pluriennale Vincolato per i lavori individuati al capitolo di spesa n. 2782/60 “*PNRR - M.2-C.4 - INVESTIMENTO 2.2 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI SPORTIVI TAPOGLIANO: REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO-TERMICO (E24J22000250006)*”, per complessivi € 50.000,00;
- i lavori di cui al precedente alinea erano previsti inizialmente dall'art. 1, comma 29, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022", che prevede, per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, l'assegnazione ai comuni, nel limite complessivo di 500 milioni di euro annui, di contributi per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di:
 - a) efficientamento energetico, ivi compresi interventi volti all'efficientamento dell'illuminazione pubblica, al risparmio energetico degli edifici di proprietà pubblica e di edilizia residenziale pubblica, nonché all'installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili;
 - b) sviluppo territoriale sostenibile, ivi compresi interventi in materia di mobilità sostenibile, nonché interventi per l'adeguamento e la messa in sicurezza di scuole, edifici pubblici e patrimonio comunale e per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
- a seguito della decisione di esecuzione del Consiglio UE – ECOFIN, del 13 luglio 2021, recante l'Approvazione della Valutazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia, in data 31 luglio 2021 è entrata in vigore la Legge n. 108/2021 di conversione del decreto-legge n. 77/2021, che ha individuato le misure di applicazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza;
- successivamente, il Ministero dell'Economia delle Finanze ha emanato, in data 6 agosto 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 229 del 24 settembre 2021), il Decreto Ministeriale con il quale sono state assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione dei singoli interventi del PNRR alle Amministrazioni titolari individuate nella Tabella A;
- in particolare, è affidata al Ministero dell'Interno la Missione 2: rivoluzione verde e transizione ecologica; Componente c4: tutela del territorio e della risorsa idrica; Investimento 2.2: interventi per la resilienza, la valorizzazione del territorio e l'efficienza energetica dei comuni, all'interno della quale sono confluite le linee di intervento di cui all'art. 1 comma 139 e ss. della Legge n. 145/2018, e di cui all'art. 1, commi 29 e ss. della Legge n.160/2019;
- in data 6 settembre 2021, il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha pubblicato sul proprio sito istituzionale un Comunicato con il quale rendeva edotti i Comuni beneficiari dei contributi ex art.1 co. 139 e ss., L. 145/2018, del passaggio delle risorse relative alla graduatoria 2021 sul PNRR.
- con il Decreto-Legge del 6 novembre 2021, n.152, sono state predisposte le norme abilitanti ai fini del corretto utilizzo delle risorse a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza in termini di gestione, monitoraggio e rendicontazione;
- pertanto i suddetti lavori rientrano nel suddetto PNRR con le conseguenti normative contabili ad esso applicate;
- trattandosi di un contributo a rendicontazione la spesa non essendo esigibile nell'anno 2022, ma avendo proceduto sia all'accertamento dell'entrata sia all'assunzione degli impegni di spesa nell'anno 2022, si è reso necessarie reimputare entrata e spesa in base alla esigibilità, ovvero all'anno 2023 (rif. FAQ Arconet n. 48), provvedendo prima alla contabilizzazione a ritroso dell'FPV di entrata già previsto nel bilancio di previsione 2023 ed approvato con deliberazione C.C. 9/2023;

DATO atto che si è reso necessario provvedere alla contestuale rimputazione contabile al 2023 con reiscrizione sia lato entrata (cap. 533/60) che lato spesa (cap. 2782/60) del sopra citato importo di complessivi € 50.000,00;

PRECISATO che il riaccertamento ordinario è effettuato annualmente, con un'unica

deliberazione della giunta, previa acquisizione del parere dell'organo di revisione;

RILEVATO che nell'ambito delle operazioni di ricognizione propedeutiche alla formazione del rendiconto dell'esercizio 2022 il responsabile del servizio finanziario, con propria nota prot. n. 805 del 23.02.2023, ha comunicato ai Responsabili di Servizio l'elenco dei residui attivi e passivi alla data del 31 dicembre 2022, ai fini del loro riaccertamento;

DATO ATTO che i responsabili dei singoli servizi comunali, con il coordinamento del responsabile del servizio finanziario, hanno provveduto alla revisione dei residui attivi e passivi definendo, per ogni singolo residuo attivo o passivo di propria competenza risultante al 31 dicembre 2022, la sussistenza o meno dell'obbligazione perfezionata e la sua eventuale esigibilità in base all'applicazione dei nuovi principi contabili, il tutto alla luce del "principio di competenza finanziaria potenziata" in vigore dall'01.01.2015 - D.Lgs n. 118/2011 e Allegato 4/2;

RICORDATO che:

- con delibera del Consiglio Comunale **n. 8 del 29/01/2021**, questo Ente approvava, ai sensi dell'art. 27, c. 1, lett. b) della L.R. 26/2014, **LA CONVENZIONE PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO ECONOMICO/FINANZIARIO** con il Comune di Aiello, con Comune capofila Aiello del Friuli;
- con delibera del Consiglio Comunale **n. 10 del 29/01/2021**, questo Ente approvava la **CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO TRIBUTI MEDIANTE UFFICIO UNICO**, tra Comuni di Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello - Villa Vicentina, Ruda e Terzo di Aquileia, con il Comune Ente capofila Cervignano del Friuli;
- con delibera del Consiglio Comunale **n. 11 del 29/01/2021**, questo Ente approvava la **CONVENZIONE ATTUATIVA PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E ORGANIZZAZIONE MEDIANTE UFFICIO UNICO** tra Comuni di Aiello del Friuli, Campolongo Tapogliano, Cervignano del Friuli, Fiumicello Villa Vicentina, Ruda e Terzo di Aquileia, con il Comune Ente capofila Cervignano del Friuli;

VISTE le seguenti determinazioni adottate dai singoli Responsabili di Servizio da cui si evince quali sono i residui attivi e passivi da mantenere al 31.12.2022, quali sono gli impegni da cancellare dall'anno 2022 per essere re-imputati agli esercizi successivi in base alla loro esigibilità (FPV), quali sono le entrate e spese con o senza i rispettivi accertamenti ed impegni, che devono essere reiscritte sul bilancio previsionale dell'anno successivo in relazione al cronoprogramma comunicati da ciascun T.P.O., l'ammontare delle economie, entrata-spesa, rilevate al 31.12.2022:

determinazione n. 46 del 16.03.2023 Servizio Associato Tributi

determinazione n. 51 del 16.03.2022 Servizio Finanziario

determinazione n. 52 del 16.03.2023 Servizio Amministrativo - Assistenza Sociale

determinazione n. 53 del 16.03.2023 Servizio Tecnico Manutentivo e LL.PP.

determinazione n. 59 del 22.03.2023 Servizio "Ufficio comune Risorse Umane e organizzazione"

OSSERVATO che:

- per quanto riguarda il Servizio convenzionato di Polizia Locale rimane invariata la situazione al 31.12.2022, così come trasmessa con nota del Responsabile del servizio Finanziari prot. n. 805/2023, non essendo pervenuta alcuna osservazione in merito;
- il Servizio Sociale comunale – ente gestore capofila comune di Cervignano del Friuli – ha confermato l'importo di € 160,62 quale accantonamento al fondo passività potenziali per l'anno 2022;

RITENUTO, per quanto sopra ampiamente descritto, procedere all'approvazione delle operazioni di riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da conservare nel Rendiconto di Gestione 2022;

VISTI gli allegati prospetti contabili di rappresentazione degli elenchi dei residui attivi e passivi, da cui risultano le somme mantenute a residuo attivo e passivo al 31.12.2022 conseguenti all'operazione di riaccertamento sulla base del principio di competenza finanziaria potenziata, ovvero in ragione della esigibilità dei crediti e dei debiti relativi;

RILEVATO che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da conservare nel conto del bilancio 2022 le risultanze complessive sono le seguenti:

- **RESIDUI ATTIVI MANTENUTI € 1.057.196,75**
- **RESIDUI PASSIVI MANTENUTI € 249.001,25**
- **FONDO PLURIENNALE VINCOLATO AL 31.12.2022 pari ad € 888.344,12** composto dalle re-imputazioni effettuate con determine dei Responsabili di Servizio entro il 31.12.2022 ed ammontanti ad € **559.849,10** (importo rettificato in diminuzione per € 50.000,00 in sede di riaccertamento residui rispetto al dato di Bilancio 2023/2025 approvato con deliberazione C.C. 9/2023, in quanto contabilmente è risultato necessario effettuare uno spostamento collegato tra entrata e spesa di pari importo), e dalle re-imputazioni effettuate in sede di riaccertamento ordinario dei residui ed ammontanti ad € **328.495,02**;
- **REISCRIZIONE DELL'ENTRATA E DELLA SPESA per € 50.000,00**
- **FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ACCANTONARE € 66.828,59**;

VISTO il Bilancio di Previsione finanziario 2023 – 2025 approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 09.03.2023;

RITENUTO, inoltre, di apportare le opportune variazioni, sia in termini di competenza che cassa, agli stanziamenti del bilancio di previsione 2023-2025, mentre non viene apportata alcuna variazione di cassa al Bilancio di Previsione 2022-2024 in applicazione della Faq n.21 di Arconet;

CONSIDERATO che la variazione dei residui presunti al 31 dicembre 2022, previsti nel bilancio di previsione 2023/2025, richiede altresì una variazione di cassa sull'esercizio 2023;

VISTO il comma 6 dell'art. 162 del TUEL che recita, tra le altre:
“Il bilancio di previsione è deliberato in pareggio finanziario complessivo per la competenza, comprensivo dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione e del recupero del disavanzo di amministrazione e garantendo un fondo di cassa finale non negativo.”;

RICHIAMATI, per la finalità di cui sopra:

- l'art. 175 comma 5-bis lett. d) del D. Lgs. 267/2000 e s.m.i. nel quale si è stabilito che le variazioni delle dotazioni di cassa vengano adottate dall'organo esecutivo, garantendo che il fondo di cassa alla fine dell'esercizio non sia negativo;
- l'art. 239 comma 1 lett. b) punto 2 del D.Lgs. 267/2000, il quale prevede che le variazioni al bilancio di competenza della Giunta Comunale non siano soggette a parere del Revisore dei conti;
- il vigente Regolamento di Contabilità – art.29, comma 1, lett.a) - con cui si è previsto che la Giunta Comunale approvi le variazioni di bilancio non aventi natura discrezionale, così come elencate dal sopra richiamato art. 175 comma 5-bis;

RILEVATO che nonostante il succitato art. 29, comma 1, lett.a) del vigente regolamento di contabilità preveda che le variazioni del Bilancio di Previsione approvate dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 5- bis, dell'art. 175 del TUEL, siano comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile; per il presente atto, l'adempimento non sarà necessario considerato che farà parte integrante e sostanziale della deliberazione con cui il Consiglio Comunale approverà il Conto del Bilancio 2022. La comunicazione, pertanto, sarà considerata “eseguita” in tale sede;

RICHIAMATO altresì il comma 5-quinquies dell'art.175 del Tuel il quale dispone che le variazioni di bilancio di previsione e del piano esecutivo di gestione non possano essere disposte con il medesimo provvedimento amministrativo;

RITENUTO, pertanto, di demandare ad un ulteriore e separato atto di Giunta Comunale la modifica al P.E.G. per l'esercizio 2023 conseguente alla variazione di bilancio di cassa disposta con la presente deliberazione;

RIBADITO che il già citato comma 5-bis) dell'art.175 del Tuel attribuisce alla Giunta Comunale la competenza ad adottare le variazioni al PEG;

DATO ATTO che con la presente Variazione di Bilancio si apportano anche le modifiche al D.U.P. triennio 2023-2025;

VISTO il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 11.12.2003, n. 21, così come modificata dalla L.R. 24.05.2004, n.17;

RICHIAMATO l'art. 52, comma 1°, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella L. 126/2020, con il quale viene abrogato il comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'invio al Tesoriere Comunale delle deliberazioni di variazione al bilancio di previsione;

VISTO il parere favorevole espresso dall'Organo di Revisione Contabile reso in data 23.03.2023 e acquisito al prot n. 1204 in pari data, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso – **Allegato I)**;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica del Titolare di Posizione Organizzativa del Servizio Finanziario espresso ai sensi del combinato disposto degli artt.49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile ed il visto attestante la copertura finanziaria del TPO del Servizio Finanziario, espresso ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/00;

VISTI, inoltre:

- il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.;
- il D.LGS. 23 giugno 2011, n. 118 ed i relativi principi contabili applicativi;
- il vigente regolamento comunale di contabilità aggiornato alle nuove disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili;
- lo Statuto Comunale;
- il D.L. n.124/2019 convertito nella L.157/2019;
- L.R. n.21 del 29.01.2019 "Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale";
- L.R. n.20 del 06.11.2020 e s.m.i.;
- L.R. 29 dicembre 2021, n.23 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2022-2024";
- L.R. 29 dicembre 2021, n.24 "Legge di stabilità 2022";
- L.R. 28 dicembre 2022, n.22 "Legge di stabilità 2023";
- L.R. 28 dicembre 2022, n.23 "Legge collegata alla manovra di bilancio 2023/2025";

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI resi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di fare proprie le premesse di cui al presente atto e sulla base delle stesse:

1) approvare il riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi 2021 e precedenti, nonché gli accertamenti ed impegni 2022 aventi le caratteristiche per essere conservati a residui nel conto del bilancio (conto di bilancio) 2022 **del Comune di Campolongo Tapogliano (UD)**, come da allegato A) che forma parte integrale e sostanziale del presente atto e che così riporta:

- elenco variazioni di accertamento residui attivi antecedenti l'anno 2022 (entrata – eliminazione residui attivi insussistente) pari a per **€ 4.948,97**
- elenco variazioni di accertamento competenza 2022 diminuzione di **€ 4.738,69** (minori entrata e insussistenze)
- elenco variazioni di impegno residui antecedenti l'anno 2022 - spesa – eliminazione residui passivi insussistenti pari a **€ 21.592,44** (avanzo libero)
- elenco variazioni di impegno competenza 2022 (minore spesa – eliminazione residui passivi insussistenti/economie anno 2022) pari ad **€ 80.250,11**;
- elenco variazioni di impegno competenza 2022 per variazione di esigibilità all'anno 2023 per complessivi **€ 328.495,02** (derivante dalla costituzione FPV di parte corrente pari ad € 60.465,82 ed in parte capitale per € 268.029,20);
- elenco variazioni di impegno che costituiscono economie FPV anno 2022 pari ad **€ 4.877,33** (di cui avanzo vincolato € 4.422,30 ed € 455,03 avanzo libero)
- elenco delle re imputazioni “collegate” i entrata-spesa di **€ 50.000,00**
- giornale degli accertamenti – residui attivi complessivi al 31.12.2022, pari a **1.057.196,75**
- giornale degli impegni – residui passivi complessivi al 31.12.2022, pari a **€ 249.001,25**

2) di dare atto che a seguito del riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi da conservare nel conto del bilancio 2022 le risultanze definitive sono le seguenti:

RESIDUI ATTIVI COMPLESSIVI AMMONTANO ad € 1.057.196,75.= di cui **€ 429.701,45.=** provenienti dall'esercizio finanziario 2021 e precedenti ed **€ 627.495,30.=** provenienti dall'esercizio finanziario 2022;

RESIDUI PASSIVI COMPLESSIVI AMMONTANO ad € 249.001,25.= di cui **€ 6.811,53.=** provenienti dall'esercizio finanziario 2021 e precedenti ed **€ 242.189,72.=** provenienti dall'esercizio finanziario 2022;

3) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2022, corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo, allegato B), pari ad **€ 888.344,12** di cui:

FPV di spesa parte corrente: € **60.465,82**

FPV di spesa parte capitale: € **827.878,30**

(determinato dalle re-imputazioni effettuate con determinazioni dei Responsabili entro il 31.12.2022 ed ammontanti rispettivamente ad **€ 0,00.=** di parte corrente ed **€ 559.849,10.=** di parte capitale importo rettificato per la parte capitale in diminuzione in sede di riaccertamento per € 50.000,00 a seguito della necessità di spostamento collegato tra entrata e spesa, e dalle re-imputazioni in aumento per **€ 60.465,82.=** di parte corrente ed **€ 268.029,20.=** di parte capitale effettuata in sede di “riaccertamento residui ordinario” per una variazione complessiva di **€ 328.495,02.=**);

4) di re-impegnare, a valere sull'esercizio 2023, gli impegni re-imputati in quanto non esigibili al 31 dicembre 2022;

5) di dare atto che il FONDO CREDITI DUBBIA ESIGIBILITA' DA ACCANTONARE è pari ad **€ 66.828,59**, allegato C);

6) di dare atto che

- a) le risultanze del presente riaccertamento confluiranno nello schema del rendiconto di gestione dell'esercizio 2022 da approvarsi da parte della Giunta Comunale;
- b) la presente deliberazione costituisce allegato del Rendiconto della gestione 2022;
- c) non si è provveduto ad effettuare alcun riaccertamento parziale dei residui;
- 7) di apportare agli stanziamenti del bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e 2023-2025, le variazioni, sia in termini di competenza che cassa, come segue: **allegato D) -solo competenza – spesa annualità 2022 , allegati E) -competenza e cassa, entrata e spesa annualità 2023** che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, degli importi necessari al fine di consentire le re-imputazioni degli impegni individuati dal riaccertamento ordinario dei residui. In applicazione della Faq n.21 di Arconet, che consente di non effettuare alcuna variazione di cassa al bilancio di Previsione 2022-2024, si dà atto che non si è provveduto a variare la cassa del suddetto bilancio. Lo si è fatto solo per il bilancio previsionale 2023-2025;
- 8) di dare atto della contestuale rimputazione contabile al 2023 sia lato entrata (cap. 533/60) che lato spesa (cap. 2782/60) dell'importo di complessivi € 50.000,00, prevedendo un movimento contabile "collegato" tra le due poste contabili, essendo un intervento correlato al PNRR, **allegato F) -competenza e cassa, entrata e spesa annualità**, provvedendo prima alla contabilizzazione a ritroso dell'FPV di entrata, già inserito nel bilancio di previsione 2023 ed approvato con deliberazione C.C. 9/2023, ovvero riportando al 31.12.2022 tale somma soggetta a poi a reiscrizione nel 2023. Si allega al presente provvedimento la variazione effettuata sempre con il presente riaccertamento ordinario dei residui 2023 con cui si è provveduto a riportare al 31.12.2022 delle somme oggetto di reimputazione nel corso dell'esercizio 2022 all'annualità successiva (rispetto al 2022) – **Allegati L1 (anno 2022) ed L2 (anno 2023)**;
- 9) di apportare, sempre col presente atto, sul bilancio previsionale 2023-2025, esercizio 2023, anche le variazioni di cassa conseguenti al riaccertamento dei residui attivi e passivi alla data del 31.12.2022. Con l'adozione del presente provvedimento, infatti, il loro stanziamento alla data del 01.01.2023 è oggetto di variazione rispetto alla previsione iniziale, con conseguente esigenza di variare anche la cassa – Dettaglio operazione contenuta nell'**Allegato G**;
- 10) di allegare altresì l'elenco dei residui attivi e passivi definitivi al 31.12.2022, riportandone il dato sul bilancio previsionale 2023-2025 alla data del 1° gennaio 2023 - **Allegato H)**;
- 11) di dare atto che l'Organo di Revisione Contabile si è espresso favorevolmente con parere del 23.03.2023 acquisito al prot. n. 1204 in pari data – **Allegato I)**;
- 12) di dare atto che con la presente variazione si apportano le conseguenti modifiche al D.U.P. 2023/2025;
- 13) di dare atto dell'adeguatezza e congruità delle risultanze del Fondo Crediti di Dubbia Esigibilità da accantonare nell'Avanzo di Amministrazione 2022, così come dichiarato da ciascun Responsabile di Servizio nelle determinazioni elencate in premessa - **Allegato C** - calcolato sui residui attivi di dubbia e difficile esazione riaccertati alla data del 31.12.2022;
- 14) di dare atto, altresì, dell'inesistenza di debiti fuori bilancio al 31.12.2022, così come risultante dalle dichiarazioni rilasciate da ciascun Responsabile di Servizio nelle determinazioni elencate in premessa;
- 15) di dare atto che si conferma l'accantonamento nell'Avanzo di Amministrazione 2022 della somma di € 6.000,00 quale fondo contenzione, proveniente dall'accantonamento anno 2020, nonché l'ulteriore importo per passività potenziale di € 160,62 come segnalato dall'Servizio Sociale Comunale – ente gestore capofila comune di Cervignano del Friuli;

- 16) di dare atto che nonostante il citato art. 29, comma 1, lett.a) del vigente regolamento di contabilità preveda che le variazioni del Bilancio di Previsione approvate dalla Giunta Comunale ai sensi del comma 5-bis, dell'art. 175 del TUEL, siano comunicate al Consiglio Comunale nella prima seduta utile; per il presente atto, l'adempimento non sarà necessario considerato che farà parte integrante e sostanziale della deliberazione con cui il Consiglio Comunale approverà il Conto del Bilancio 2022. La comunicazione, pertanto, sarà considerata "eseguita" in tale sede;
- 17) di dare atto che ai sensi dell'art. 52, comma 1°, del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito nella L. 126/2020, è stato abrogato il comma 9-bis dell'art. 175 del D.Lgs. 267/2000 relativo all'invio al Tesoriere Comunale delle deliberazioni di variazione al bilancio di previsione e quindi dei residui a seguito del loro riaccertamento;
- 18) dare atto che la modifica ed integrazione del Piano Esecutivo di Gestione 2023-2025, esercizio 2023, conseguente al riaccertamento ordinario dei residui 2022, ovvero re-imputazioni, variazioni dei residui attivi e passivi, variazioni di cassa, disposti con la presente deliberazione, sarà adottata successivamente dalla Giunta Comunale con separato atto, come stabilito dal comma 5-quinquies dell'art.175 del Tuel;
- 19) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con separata votazione espressa all'unanimità di voti, ai sensi dell'art.1 comma 19 della L.R. 11.12.2003, n. 21, così come sostituito dall'art. 17, comma 12 della L.R. 24.05.2004, n. 17.



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO
PROVINCIA DI UDINE

***AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO
FINANZIARIO***

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2023/8

**OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL
31.12.2022 AI SENSI ART. 3 COMMA 4 DEL D.L.VO 118/2011 E S.M.I..
CONSEQUENTE MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE
2022 CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E
VARIAZIONE DI CASSA 2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025**

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, lì 24 marzo 2023

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA ALESSIA BARBINI
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.



COMUNE DI CAMPOLONGO TAPOGLIANO

PROVINCIA DI UDINE

*AREA FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA, ASSISTENTE SOCIALE - SERVIZIO
FINANZIARIO*

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

N. 2023/8

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI ATTIVI E PASSIVI AL 31.12.2022 AI SENSI ART. 3 COMMA 4 DEL D.L.VO 118/2011 E S.M.I.. CONSEQUENTE MODIFICA DEI RESIDUI PRESUNTI AL 31 DICEMBRE 2022 CONTENUTI NEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E VARIAZIONE DI CASSA 2022 DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025

PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Con riferimento all'art. 49, comma 1° del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Campolongo Tapogliano, lì 24 marzo 2023

Il Responsabile del Servizio
DOTT.SSA ALESSIA BARBINI
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
URBAN Alberto

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Il Segretario Comunale
Dott.ssa Maria Concetta MONETTI

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio on line dal 30/03/2023 al 14/04/2023 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R. n. 21/2003 e successive modificazioni.

Campolongo Tapogliano, lì 30/03/2023

Il Responsabile della Pubblicazione
Orietta LEPRE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 27/03/2023, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Campolongo Tapogliano, lì 27/03/2023

Il Responsabile dell'esecutività
Orietta LEPRE

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm. e ii.

Copia conforme all'originale, firmato digitalmente.

Campolongo Tapogliano, lì 30/03/2023

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Maria Concetta MONETTI